



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	693
DATA	04/12/2024

OGGETTO :

DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000. AFFIDAMENTO DIRETTO ART 50 C. 1 LETT B D.LGS 36/2023 PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI. CIG B4813065CC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024;
- con Decreto del Presidente n. 12/2024 in data 16.09.2024 prot. 0010215, sono stati confermati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 02/05/2024 inerente all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la deliberazione assembleare n. 7 in data 02/05/2024 inerente all'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2024/2026;

PREMESSO che presso alcuni degli edifici di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica sono installati degli impianti ascensori, il cui contratto di manutenzione è in scadenza il 31.12.2024;

ATTESO CHE per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RILEVATO che al fine di mantenere in perfetto stato conservativo e garantire l'utilizzo in piena sicurezza degli impianti elevatori, si rende necessario ed indispensabile provvedere ad incaricare una ditta specializzata per l'effettuazione del servizio di manutenzione dei seguenti impianti elevatori per il triennio 2024-2025-2026 (con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni):

- n. 2 ascensori installati presso la sede della Comunità Montana in Piazza Tassara n. 3 a Breno:
 - impianto ascensore idraulico n. di fabbrica 982.508 (Matricola ISPESL 99-100730/BS) (Libretto omologazione CENPI BS.089.00) – portata kg. 880 – 4 fermate – corsa m. 10,82 – velocità 0,50 m/s;
 - impianto ascensore idraulico n. di fabbrica 982.502 (Matricola ISPESL 99-100747/BS) (Libretto omologazione CENPI BS.089.00) – portata kg. 630 – 2 fermate – corsa m. 3,4 – velocità 0,52 m/s;

- n. 1 ascensori installati presso la sede della Comunità Montana, Palazzina GICOM Via Valverti n. 16 a Breno:
 - impianto ascensore idraulico n. di fabbrica 896.820 (Matricola ISPESL 99-100748/BS) (Libretto omologazione CENPI BS.090.00) – portata kg. 630 – 3 fermate – corsa m. 6,33 – velocità 0,52 m/s;
- n. 1 ascensore installato presso il Palazzo della Cultura in via Garibaldi n. 8 a Breno:
 - impianto ascensore idraulico n. di fabbrica 01055 (Matricola ISPESL BS31803/11) (Libretto omologazione CENPI BS.318.03.ck) – portata kg. 630 – 4 fermate – corsa m. 10,61 – velocità 0,52 m/s;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

VISTO che l'importo complessivo del servizio sopra specificato (comprese le opzioni) è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di servizi sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023), mediante affidamento

diretto senza procedimento di gara, sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA, ed in particolare le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

- nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la forma del contratto è la lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento inserita nella piattaforma telematica contestualmente all'offerta;

PRESO ATTO CHE, ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, il servizio in oggetto non può essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da attuare (impossibilità oggettiva);

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II;

RILEVATO preliminarmente come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RICHIAMATO l'Allegato I al Decreto Legislativo n. 36/2023, nel quale, all'articolo 3, comma 1, lett. D), si definisce l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, e, se ricorre la necessità, previo interpello di più operatori economici, la cui scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. A) e B) del Codice e dei requisiti generali previsti dal medesimo Codice;

RITENUTO opportuno acquisire uno o più preventivi ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 al fine di individuare l'operatore economico con il quale addivenire ad un'offerta ritenuta maggiormente conveniente per questa Stazione Appaltante, nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, trasparenza e dislocazione territoriale delle imprese;

DATO ATTO che l'acquisizione dei preventivi non costituisce avvio di una procedura di affidamento bensì di un'indagine esplorativa (espletata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) preordinata esclusivamente ad esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio in oggetto e non vincola, dunque, in alcun modo la Comunità Montana di Valle Camonica né comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo agli operatori economici consultati o di obblighi negoziali in capo alla Comunità Montana stessa;

VISTO l'art. 1, comma 450, del D.lgs. 296/2006 che recita: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

CONSIDERATO pertanto corretto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, procedere all'affidamento diretto previa richiesta di preventivi mediante utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement della regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA;

CONSIDERATO che con procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA, report della procedura affidamento diretto previa richiesta di preventivi n. 192068630 è stata richiesta offerta a n. 5 operatori:

- FERITI ASCENSORI SRL DI CIVIDATE CAMUNO (BS);
- DB ELEV SRL DI LEGNANO (MI);
- SCHINDLER SPA DI MILANO;
- PRIMA ASCENSORI SRL DI GHEDI (BS)
- KONE SPA DI PERO (MI)

PRESO ATTO che a seguito della scadenza per termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte fissato al 28/11/2024 ore 9:00, come risulta dal report della procedura affidamento diretto previa richiesta di preventivi n. 192068630, dal quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica, la regolarità delle offerte presentate, l'importo complessivo offerto, sono pervenute n. 1 offerte:

- FERITI ASCENSORI SRL DI CIVIDATE CAMUNO (BS) ribasso offerto del 5,00%;

VISTO CHE, a seguito della procedura di cui si è detto sopra, è stato aggiudicato l'affidamento all'operatore economico FERITI ASCENSORI SRL con sede legale in Via dott. Giovanni Kliner n. 7 – 25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) P.IVA/C.F.: 04613190984, che ha offerto un ribasso del 5,00% in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta, il dovuto livello di specializzazione necessaria all'esecuzione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP;

VISTO che l'impresa aggiudicataria ha avuto l'assegnazione del servizio per un importo, al netto del ribasso del 5,00 %, per il canone per l'effettuazione della manutenzione ordinaria di € 5.130,00 oltre a € 4.862,55 per interventi straordinari extra canone per un importo contrattuale complessivo per il triennio 2025-2026 e 2027 di € 9.992,55 oltre IVA, nella misura di legge;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà a campione il possesso di tali requisiti, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento; ex art. 52 del d. lgs. 36/2023,

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC INPS_42806077 emesso in data 03/10/2024 con scadenza 31/01/2025;

VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che:

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende provvedere all'acquisizione del servizio di manutenzione ed assistenza degli impianti elevatori installati presso gli immobili di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica;

2. il contratto avrà per oggetto l'acquisizione del servizio di cui al punto 1, sarà stipulato nella forma della scrittura privata con scambio di corrispondenza e conterrà le seguenti clausole essenziali:
- il pagamento sarà eseguito a servizio avvenuto previ i necessari controlli dei competenti Uffici dell'Ente;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al capitolato speciale, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
3. la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, essendo tale modalità la più idonea al perseguimento dell'interesse dell'Ente, anche in relazione al limitato importo di spesa presunta;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente B4813065CC e che:

- la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

PRECISATO CHE:

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

PRECISATO ALTRESÌ CHE:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi propri;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta FERITI ASCENSORI SRL con sede legale in Via dott. Giovanni Kliner n. 7 - 25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) P.IVA/C.F.: 04613190984, il servizio di MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI. CIG B4813065CC, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella richiesta di offerta di cui alla documentazione procedura Aria-Sintel n. 192068630, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo al netto del ribasso del 5,00 %, per il canone per l'effettuazione della manutenzione ordinaria di € 5.130,00 oltre a € 4.862,55 per interventi straordinari extra canone per un importo contrattuale complessivo per il triennio 2025-2026 e 2027 di

€ 9.992,55 oltre IVA, nella misura di legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

3. di dare atto altresì che la spesa annua di €. 4.063,64 compresa IVA è relativa ai seguenti immobili:

Sede della Comunità Montana di Valle Camonica	€ 2.922,73 IVA comp. (di cui € 1.564,65 IVA comp. quale canone per manutenzione ordinaria ed assistenza ed € 1.358,08 IVA comp. quale somma presunta per interventi di manutenzione straordinaria)
Palazzo della Cultura di Breno	€. 1.140,91 IVA comp. (di cui € 521,55 IVA comp. quale canone per manutenzione ordinaria ed assistenza ed € 619,36 IVA comp. quale somma presunta per interventi di manutenzione straordinaria)

4. di stabilire che a tale affidamento è attribuito il seguente CIG: B4813065CC;

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva per il triennio 2025-2026-2027 di € 12.190,91 a titolo di "Servizio di manutenzione ed assistenza dei seguenti impianti elevatori installati presso gli immobili di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica", in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica) come segue:

SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:

Creditore					FERITI ASCENSORI SRL P.IVA/C.F.: 04613190984				
Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0105103
esercizio finanziario		Piano dei conti finanziario			Capitolo/articolo			Importo	
2025		U.1.03.02.09.008			1091/0			€ 2.922,73	
2026		U.1.03.02.09.008			1091/0			€ 2.922,73	
2027		U.1.03.02.09.008			1091/0			€ 2.922,73	

PALAZZO DELLA CULTURA DI BRENO:

Creditore					FERITI ASCENSORI SRL P.IVA/C.F.: 04613190984				
Missione	05	Programma	02	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0502103
esercizio finanziario		Piano dei conti finanziario			Capitolo/articolo			Importo	
2025		U.1.03.02.09.008			1375/3			€ 1.140,91	

2026	U.1.03.02.09.008	1375/3	€ 1.140,91
2027	U.1.03.02.09.008	1375/3	€ 1.140,91

6. di dare valore contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 36/2023 e mediante le comunicazioni intercorse mediante la piattaforma telematica Aria-Sintel approvando il relativo report n. 192068630;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF161M;
9. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000;
10. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza e alla ditta;
11. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
Alessandro Casalini / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 693 del 04/12/2024

OGGETTO :	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000. AFFIDAMENTO DIRETTO ART 50 C. 1 LETT B D.LGS 36/2023 PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI. CIG B4813065CC.
------------------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 04/12/2024

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.
